

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 07/07/2020

FATTO

In data 03.07.2015, il ricorrente stipulava contratto di prestito con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 30.09.2019, provvedeva all'estinzione anticipata. Con lettera di reclamo inoltrata a mezzo pec del 14.11.2019, richiedeva il rimborso delle quota non maturata delle commissioni finanziarie, con applicazione del criterio pro rata temporis, per un importo di euro 875,00, oltre l'importo corrisposto per una rata erroneamente addebitata, interessi legali e spese di assistenza difensiva.

L'intermediario depositava controdeduzioni e deduceva il carattere up front delle commissioni finanziarie, l'intervenuto rimborso della rata in data 28.02.2020 per l'importo di Euro 294,90 in ragione della detrazione di Euro 49,10 relativi agli interessi passivi giornalieri (c.d. dietimi) relativi alla corresponsione di quanto dovuto per l'estinzione anticipata, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, in sede di repliche, confermava l'accredito della somma di euro 294,90, ma insisteva per la corresponsione del residuo importo di euro 49,10.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto la restituzione della quota - non maturata per effetto dell'estinzione anticipata - delle commissioni intermediario corrisposte all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.

L'art. 125 - sexies Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

La commissione finanziatore è prevista per «acquisizione documentale; - informazioni commerciali; - costo attività di analisi e delibera; - notificazione degli atti; - gestione del trattamento dati; - archiviazione dati e documenti; - Enasarco; - compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva». Essa deve essere considerata recurring perché non espone in modo chiaro e agevolmente comprensibile i costi up front e i costi recurring.

Al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale, l'importo della commissione finanziatore (euro 1.500,00) deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settanta). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantesima rata, la quota non maturata della commissione finanziatore è pari a euro 875,00.

In ordine alla restituzione del residuo importo di euro 49,10, l'intermediario ha dichiarato di avere trattenuto tale importo a titolo di c.d. dietimi di estinzione anticipata, ma non ha fornito alcuna prova del fondamento della pretesa. Pertanto, la domanda del ricorrente è fondata.

Il carattere seriale delle controversie esclude la liquidazione delle spese di assistenza difensiva.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione dell'importo di euro (875 + 49,10=) 924,10 oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 924,10, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO